

SENTENZA n. 3/2020

Tribunale Federale, in data 31 gennaio 2020, composto da:

Avv. Marco Leoni	Presidente
Avv. Daniela Corengia	Componente
Avv. Antonio Cippone	Componente

si è riunito a Roma presso la sede nazionale di V.le Tiziano 70, per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta del Procuratore Federale FGI, nei confronti del tesserato Salvatore MARESCA, per rispondere della violazione degli artt. 25.2 e 36 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, *"Per aver omesso di presentarsi, senza giustificato motivo, alla convocazione della DTN, per partecipare quale atleta alla competizione internazionale denominata Fastweb Grand Prix e Trofeo 150 Anni. In Milano, 23 novembre 2019. Con recidiva infraquinquennale"*.




Il Tribunale Federale così decide:

- valutate le conclusioni del Procuratore federale che ha ritenuto equivalenti la contestata recidiva al comportamento tenuto dal Maresca con il valore sportivo del medesimo, concludendo con l'applicazione del minimo della sanzione edittale prevista e quindi con l'irrogazione della sospensione dall'attività per mesi tre;
- considerate le argomentazioni della difesa che ha ribadito la mancata contezza in capo all'inculpato dell'obbligatorietà della partecipazione alla predetta competizione nonché la condivisione della sua scelta a non partecipare con la società di appartenenza;
- ritenuta pacifica la regolare convocazione e la successiva mancata partecipazione dell'inculpato alla competizione denominata Fastweb Grand Prix e Trofeo 150 Anni e l'assenza di un giustificato motivo di impedimento;
- considerato di poter applicare l'art. 17 co. 2) RGD e quindi di irrogare una sanzione di specie diversa da quella prevista dall'art. 36 RGD in considerazione dei particolari meriti sportivi dell'inculpato;

PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le richieste del Procuratore federale e della difesa;
- ritenuta la violazione dell'art. 36 RGD;
- ritenuto di poter commutare la sanzione da quella della sospensione a quella dell'ammenda ai sensi dell'art. 17 RGD 2° co.;
- irroga la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 a carico del tesserato Salvatore MARESCA. Alla sanzione segue il pagamento delle spese di giudizio per € 500,00. Le seguenti somme dovranno essere versata nelle casse della Federazione entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Avv. Marco Leoni 	Presidente
Avv. Daniela Corengia 	Componente
Avv. Antonio Cippone 	Componente